

L'altro fatto su cui chiamo l'attenzione della Camera è questo, che non abbiamo una sola legge sulla Cassa ecclesiastica, ma ne abbiamo parecchie. Così la legge che vige nelle antiche provincie è diversa in molti punti da quella che vige nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie napoletane. Egli è quindi a desiderarsi che un'unica legge sulla Cassa ecclesiastica regoli questa materia; e questo per omaggio a quel grande principio che è nei nostri pensieri, che le leggi dello Stato siano universali, come anche nell'utile stesso dell'amministrazione. Imperocchè un'amministrazione è sempre incagliata nei suoi affari, allorquando nelle varie provincie deve attenersi a regole diverse. Quindi è che io vorrei che la Camera, prendendo atto delle dichiarazioni che ha già fatte, come diceva l'onorevole Pepoli (io non era presente), il signor guardasigilli. . . .

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

SANGUINETTI. . . . adottasse un ordine del giorno, il quale esprimesse questo desiderio, cioè che la legge sull'istituzione della Cassa ecclesiastica fosse estesa a tutte quante le provincie del regno e fosse redatta in modo uniforme. Quando questo voto fosse adottato, allora sarebbe il caso di apportare alla legge sulla Cassa ecclesiastica tutte quelle modificazioni che possono essere suggerite dall'esperienza del passato, come anche dai principii d'una maggior giustizia, se per avventura in qualche disposizione vi si potesse rintracciare qualche cosa d'ingiusto. A questo modo l'onorevole Ninchi potrebbe in allora far valere le proprie opinioni e negli uffici e nella discussione davanti alla Camera.

La mia proposta, come la Camera vede, è di tale natura che io non voglio punto entrare in materia, nè perciò voglio entrare a discutere la proposta dell'onorevole Ninchi. Però voglio rispondere ad una sola delle sue osservazioni.

Egli vuol portare la pensione a 500 o a 600 lire per ciascuno degli individui componenti le corporazioni religiose, sia che queste possedessero o non possedessero beni, sia che ne avessero una maggiore o minor quantità.

Io non potrei in ciò essere d'accordo con lui; imperocchè qui non si è adottato il sistema, il principio che troviamo nel decreto napoleonico, con cui erasi ordinata la soppressione delle corporazioni religiose. In allora lo Stato aveva confiscati questi beni; quel decreto aveva detto: « i beni delle corporazioni religiose passano al demanio dello Stato. » Quindi lo Stato, avendo ricevuto il capitale, era più che giusto che lo Stato temporariamente, cioè durante la loro vita, pagasse ai frati ed alle monache una pensione che superasse anche il reddito che avevano quegli enti morali, perchè era, direi, una specie di contratto, e lo Stato, che riceveva un capitale, poteva pagare di più in pensioni. Ma qui lo Stato non vi può guadagnare, inquantochè la legge non dichiara che questi beni divengono proprietà dello Stato. Non dovendoci guadagnare, lo Stato non vi deve nemmeno perdere.

NINCHI. Domando la parola.

SANGUINETTI. Egli, che riceve una somma determinata dai redditi di un convento, non può dare a questi monaci una pensione che superi il loro reddito; almeno noi non possiamo farci a caricare i contribuenti per assegnare una lauta pensione alle monache; questa sarebbe, a mio avviso, un'ingiustizia.

L'onorevole Pepoli ha accennato ad una modificazione introdotta nella legge da lui pubblicata, quella cioè di aver lasciato ai monaci la libertà di godersi la loro pensione anche fuori del convento; ed in questo egli si è saggiamente scostato dalla legge pubblicata nelle provincie piemontesi. Io non posso a meno di tributare una parola di elogio all'ono-

revole Pepoli per questa modificazione, imperocchè posso ben dire che, se vi fu una parte in cui la legge sulla Cassa ecclesiastica sia stata impopolare nelle antiche provincie, si fu appunto in quella nella quale il Senato l'aveva modificata in quel senso che, cioè, i frati non potessero godere la pensione se non stando nel convento, od ottenendo da Roma la facoltà di uscirne. La modificazione con cui si è applicata la legge nelle Marche è un omaggio alla libertà di coscienza; quindi io l'accetto di buon animo e desidero che sia introdotta nella futura legge che sarà presentata, avvegnachè lo Stato non può porre il piede nel santuario della coscienza. La coscienza è tal cosa che, quando il potere giuridico dello Stato vuole arrogarsi un'ingerenza nella medesima, commette una profanazione, un sacrilegio. Lo Stato non può dire a nessun frate: voi siete obbligato a stare in convento se volete la pensione; questo è affare di coscienza. La Corte di Roma sia libera di prescrivere quello che vuole, ma le leggi della Corte di Roma a questo riguardo non dovrebbero mai avere la sanzione della legge penale o civile. (*Segni di assenso*)

L'onorevole Ninchi fecesi ancora a parlare dei legati pii che furono colpiti dalla legge sulla Cassa ecclesiastica; egli disse che questi legati sono proprietà di famiglia, e vogliono essere considerati come beni che hanno una specie di forma di fidecommesso e di feudo, e quindi lo Stato non dovrebbe appropriarsene parte alcuna. Che questi legati pii vengano ad essere distrutti, sta bene; io sarò sempre per votare tutte quelle leggi che torrano via i vincoli che legano la proprietà; quindi anche quelle leggi che avranno per iscopo di liberare la terra da questi vincoli perpetui che si chiamano *benefizi*. Ma mi unisco volentieri all'onorevole Ninchi nell'esprimere, cioè, il desiderio che questi beni sieno interamente lasciati alle famiglie; imperocchè uno Stato, il quale ha rinunciato alla reversibilità quando si è trattata la questione dei feudi, non potrebbe, senza contraddirsi e commettere ingiustizia, volere un compenso per dare la libertà a beni che appartengono a famiglie private, e per cui lo Stato non ha diritto di sorta.

Se mi è lecito ancora esprimere un desiderio in ordine agli oneri annessi a questi legati pii, non vorrei neppure che la legge futura venisse a vincolare coloro che sono investiti od hanno diritto all'investitura di questi beni, per modo di obbligarli, volere o non volere, a sottostare al soddisfacimento degli oneri che sarebbero puri doveri di coscienza. Anche in questo mi attengo al grande principio della libertà di coscienza. Sono affari di coscienza e la legge civile non può e non deve immischiarsene.

RICCI MATTEO. Apparisco io pure, o signori, fra coloro che sottoscrissero il progetto di legge presentato dal deputato Ninchi, e mi sentiva ben volentieri disposto a sostenerlo. Ma dappoichè il signor ministro guardasigilli manifestò ieri l'intenzione di presentare un disegno di legge, il quale ricomponga e riformi nelle varie loro parti gli attuali ordinamenti sulla Cassa ecclesiastica, mi sembra che il meglio sia di soprattenere la presa in considerazione del progetto dell'onorevole Ninchi, e attendere che intanto il Ministero si sdebiti della sua promessa. Credo però eziandio che sarebbe molto ben fatto se la Camera si disponesse ad avvalorare, per così dire, con un suo voto le benevoli intenzioni dell'onorevole guardasigilli, prendendo tale deliberazione colla quale chiaramente si dimostri il gran conto in cui tiene l'argomento che ci occupa, e quanto desideri che il Governo ne prenda seriamente pensiero.

Signori, le ragioni così opportunamente allegate dall'ono-